



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)**

**dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUPI)**

**dal Ministro dello sviluppo economico (GUIDI)**

**e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (GALLETTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2014**

Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	5
Disegno di legge.....	»	7
Testo del decreto-legge .....	»	8

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente decreto contiene misure urgenti dirette a consentire la prosecuzione delle attività volte a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio delle regioni Campania e Puglia, in relazione alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli, e delle attività volte alla definitiva chiusura di tutti gli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria ivi compresa la viabilità Lioni-Grottaminarda, individuata nell'ambito delle attività relative al piano strategico per il Sud.

Il decreto si compone di tre articoli di seguito illustrati.

#### Articolo 1

L'articolo contiene una disposizione volta a consentire la prosecuzione fino al 31 dicembre 2015 dell'attività del Commissario delegato nominato, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, per fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio delle regioni Campania e Puglia in relazione alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli che, ancora oggi, rimane l'unica via d'acqua che consente di servire un'utenza di oltre 1.300.000 utenti lucani e pugliesi. La disposizione assume carattere di necessità e urgenza atteso che, nonostante il permanere dello stato di emergenza dichiarato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2009, è imminente la data di cessazione prevista per la gestione commissariale (fissata dalla vigente normativa al 31 marzo 2014). Tale cessazione comprometterebbe la continuità delle attività di realizzazione delle opere di com-

pletamento della Galleria Pavoncelli-*bis*, costituente il *by-pass* dell'esistente Galleria Pavoncelli, avviate in qualità di stazione appaltante dal Commissario. Ciò produrrebbe, inevitabilmente, un prolungamento dei tempi di realizzazione delle opere, mettendo a rischio la già delicata situazione dell'approvvigionamento idrico della zona interessata.

#### Articolo 2

L'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, avente ad oggetto interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, ha demandato al Ministero delle attività produttive la nomina di apposito commissario *ad acta* al fine di pervenire alla definitiva chiusura di tutti gli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 32 della legge n. 219 del 1981 nelle aree delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria. Con decreto ministeriale del 21 febbraio 2003 è stato nominato il commissario *ad acta*. Con successivo decreto ministeriale del 21 dicembre 2005 il Ministro delle attività produttive, a completamento del programma complessivo di attività e in aggiunta alle funzioni già trasferite con il citato decreto ministeriale del 21 febbraio 2003, ha trasferito al commissario tutte le restanti attività connesse a vari progetti di infrastrutturazione *ex* articolo 32 della richiamata legge n. 219 del 1981. Di recente, nell'ambito delle attività relative al piano strategico per il Sud, il commissario è stato individuato quale soggetto attuatore per il completamento della viabilità Lioni-Grottaminarda.

La disposizione in commento, al fine di consentire il completamento delle opere inerenti alla viabilità dell'asse stradale Lioni –

Grottaminarda, prevede il subentro al Commissario, fino alla data di ultimazione dei relativi lavori, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, del Coordinatore di un'apposita struttura temporanea istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, scelto tra i dirigenti in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da nominare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della disposizione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. La struttura temporanea si avvale del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o del personale di altra pubblica amministrazione in posizione di comando, anche eventualmente proveniente dalla struttura commissariale.

Gli oneri della struttura temporanea, determinati nel limite massimo di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, trovano capienza nelle risorse della contabilità speciale 3250, anche provenienti dalla contabilità speciale 1728, già intestate al Commissario, al quale, con la disposizione in parola, il Coordinatore subentra nella titolarità, per lo svolgimento delle competenze ad esso assegnate.

#### Articolo 3

L'articolo prevede, al comma 1, che nelle more del completamento, da parte della re-

gione Campania, delle attività avviate per l'affidamento delle gestioni degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, ed al fine di non determinare soluzioni di continuità nella gestione degli impianti medesimi, continuano a produrre effetti, fino al 31 luglio 2014, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4022 del 9 maggio 2012, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alla medesima. Decorso il termine del 31 luglio, cessano comunque gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4022 del 9 maggio 2012.

Con il comma 2 si prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provveda con le risorse già previste per la copertura finanziaria della richiamata ordinanza 9 maggio 2012, n. 4022 del Presidente del Consiglio dei ministri.

#### Articolo 4

L'articolo prevede che le disposizioni recate dal presente decreto-legge entrino in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## RELAZIONE TECNICA

**Art. 1**

La norma proroga fino al 31 dicembre 2015 la scadenza dell'attività del Commissario delegato nominato per fronteggiare la situazione di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli, prevista dalla normativa vigente al 31 marzo 2014. Agli oneri derivanti dalla prosecuzione della gestione commissariale si provvede mediante utilizzo delle risorse già previste per la copertura finanziaria della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, di nomina del Commissario. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e la finanza pubblica, in quanto gli oneri continuano a gravare sulle disponibilità dell'ordinanza di nomina del Commissario ad acta.

**Art. 2**

La disposizione prevede il subentro al Commissario già individuato quale soggetto attuatore per il completamento della viabilità Lioni-Grottaminarda del Coordinatore di un'apposita struttura temporanea istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che sarà nominato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. L'attività della struttura è prevista fino alla data di ultimazione dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

Gli oneri di funzionamento della struttura sono previsti nel limite massimo di 150.000 euro annui per gli anni 2014 e 2015.

Per la copertura delle spese di funzionamento della richiamata struttura la norma prevede l'utilizzo delle risorse già iscritte nelle contabilità speciali n. 3250 e n. 1728, e pertanto non sussistono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si evidenzia infine che la struttura temporanea che sarà istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sarà costituita da unità di personale appartenente al Ministero stesso ovvero appartenente ad altra pubblica amministrazione in posizione di comando, che saranno individuate in numero non superiore, complessivamente e all'interno delle varie qualifiche di inquadramento, al personale appartenente alla struttura commissariale già utilizzato, in tale ambito, per le specifiche attività relative al completamento della viabilità Lioni-Grottaminarda.

**Art. 3**

L'articolo 3 concerne disposizioni volte ad evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nella gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella regione Campania e stabilisce che fino alla data del 31 luglio 2014 continuano a produrre effetti le disposizioni di cui



all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012. Decorso il termine del 31 luglio, cessano comunque gli effetti di tale ordinanza.

L'articolo in esame non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato; dall'attuazione della norma si provvede, come previsto dal comma 2, con le risorse già previste dalla citata ordinanza 4022/2012.

A tal proposito, si rammenta che l'articolo 1, comma 8, dell'ordinanza 4022/2012 prevede che si faccia fronte prioritariamente mediante i canoni correnti e pregressi maturati e ancora non versati da parte dei soggetti obbligati ai comuni od ai gestori del Servizio idrico integrato per il servizio di depurazione e collettamento degli impianti. La regione Campania si fa inoltre carico di trasferire sulla contabilità speciale l'eventuale differenza tra le somme derivanti dai canoni, fino a concorrenza di quelle necessarie, con le risorse stanziare nel bilancio regionale, capitoli 1657, 1662 e 1663.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 21 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



- 8 MAG. 2014



## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014.*<sup>(\*)</sup>

### **Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la necessità di intervenire in via d'urgenza per consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività volte a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio delle Regioni Campania e Puglia in relazione alla vulnerabilità sismica della galleria Pavoncelli, necessarie a garantire l'approvvigionamento idrico della zona interessata, la prosecuzione delle attività volte alla realizzazione del completamento della viabilità Lioni-Grottaminarda, nonché per consentire alla Regione Campania di proseguire nelle attività avviate per l'affidamento delle gestioni degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 31 marzo 2014 e del 30 aprile 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*(Galleria Pavoncelli)*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «31 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre

---

<sup>(\*)</sup> Si veda, altresì, l'Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 2014.



2015». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010.

#### Art. 2.

##### *(Completamento della viabilità Lioni-Grottaminarda)*

1. Al fine di consentire il completamento delle opere inerenti alla viabilità dell'asse stradale Lioni - Grottaminarda, nelle competenze del Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, subentra il Coordinatore di apposita struttura temporanea istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fino alla data di ultimazione dei relativi lavori, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

2. Il Coordinatore della struttura temporanea di cui al comma 1, scelto tra i dirigenti in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli oneri della struttura temporanea, che si avvale del personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero di altro personale appartenente alla pubblica amministrazione ed in posizione di comando presso la struttura, eventualmente proveniente dalla stessa struttura commissariale, sono determinati nel limite massimo di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a valere sulle risorse della contabilità speciale 3250, già intestata al Commissario di cui al comma 1, anche provenienti dalla contabilità speciale 1728 di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Coordinatore di cui al comma 1 subentra nella titolarità delle predette contabilità speciali, per lo svolgimento delle competenze assegnate.

#### Art. 3.

##### *(Gestione degli impianti di collettamento e depurazione nella regione Campania)*

1. Nelle more del completamento, da parte della Regione Campania, delle attività avviate per l'affidamento delle gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazioni di Succivo, ed al fine di non determinare soluzioni di continuità nella gestione degli impianti medesimi, continuano a produrre effetti, fino al 31 luglio 2014, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127

del 1° giugno 2012, e successive modificazioni, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alla medesima. Decorso il termine del 31 luglio 2014, cessano comunque gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria della richiamata ordinanza 9 maggio 2012 n. 4022 del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 2014

NAPOLITANO

RENZI - LUPI - GUIDI - GALLETTI

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO.



